

Provincia di Siracusa

COMUNE DI

Portopalo di Capo Passero

Project Financing ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento in concessione del servizio di Gestione, Manutenzione ed Efficientamento Energetico con Ottimizzazione dei Consumi Energetici degli Impianti di Pubblica Illuminazione.

Bozza di Convenzione



BOZZA DI CONVENZIONE

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

PROJECT FINANCING AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 183, COMMA 15 E SS., DEL D. Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

TRA

Il **Comune di Portopalo di Capo Passero**, con sede in Via Lucio Tasca, 96010 Portopalo di Capo Passero (SR), in persona del Sindaco *pro tempore*, _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

E

l'ATI costituita da "**LUXOR S.r.l.**" (Capogruppo), con sede legale in Valguarnera Caropepe (EN), Via Petrarca n. 44, P.Iva 00099670861, e "**S.A.M.E. Impianti s.n.c.**" (Mandante), con sede legale in Noto (SR), partita IVA n. 00991510892, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, Signor **Battiato Mario**, nato a Valguarnera il 31.8.1937 e Signor **Salonia Vincenzo**, nato il 15.4.1953 a Noto (SR).



INDICE

SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

- Articolo 1: Premesse, definizioni e Allegati.
- Articolo 2: Oggetto.
- Articolo 3: Diritto di esclusiva.
- Articolo 4: Finanziamento degli interventi.
- Articolo 5: Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento.
- Articolo 6: Indicizzazione del Corrispettivo Annuale.
- Articolo 6-bis: Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 7: Durata.
- Articolo 8: Dichiarazioni e garanzie del Concessionario.
- Articolo 9: Ulteriori impegni delle Parti.
- Articolo 10: Responsabilità del Concessionario.
- Articolo 11: Obblighi ed oneri a carico del Concedente
- Articolo 12: Subappalto.
- Articolo 13: Sospensione dell'esecuzione della Convenzione.
- Articolo 14: Estinzione della Concessione.
- Articolo 15: Cessione del credito.

SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE

- Articolo 16: Responsabile della Gestione.
- Articolo 17: Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento.
- Articolo 18: Responsabile del Cantiere e della Sicurezza.
- Articolo 19: Collaudo.
- Articolo 20: Variazione delle opere progettate.
- Articolo 21: Documentazione a carico del Concessionario.
- Articolo 22: Consegna degli impianti per la gestione.
- Articolo 23: Modifiche agli impianti.
- Articolo 24: Riconsegna degli impianti.
- Articolo 25: Cauzione definitiva.
- Articolo 26: Assicurazioni.



Articolo 27: Penali.

Articolo 28: Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 29: Revisione della Convenzione.

Articolo 30: Enti finanziatori.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31: Forza maggiore.

Articolo 32: Obblighi di informazione e buona fede.

Articolo 33: Modifiche e integrazioni.

Articolo 34: Invalidità parziale.

Articolo 35: Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza.

Articolo 36: Spese.

Articolo 37: Comunicazioni.

Articolo 38: Composizione amichevole delle controversie.

Articolo 39: Foro competente.

Articolo 40: Norme applicabili.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.' or similar, located on the right side of the page.

La presente Convenzione è stipulata in data _____

Tra

Comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO, con sede in Via Lucio Tasca, in persona del Signor Sindaco *pro tempore*, _____, munito dei necessari poteri (l'Amministrazione Concedente o il Comune)

e

L'ATI costituita da "LUXOR S.r.l." (Capogruppo), con sede legale in Valguarnera Caropepe, Via F. Petrarca, 44, capitale sociale € 135.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Enna 00099670861, in persona del Signor Battiato Mario, munito dei necessari poteri, e da "S.A.M.E. Impianti S.n.c." (Mandante), con sede legale a Noto via Duca Giordano 72/a, capitale sociale € 24.789,93 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Siracusa 00991510892, in persona del Signor Salonia Vincenzo, munito dei necessari poteri (Concessionario).

L'Amministrazione Concedente e il Soggetto Concessionario potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti

premessso

- a) che in data _____, l'Amministrazione Concedente -a seguito della presentazione di una proposta di Project Financing ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016- al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso, ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata e della manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, e la realizzazione di interventi di riqualifica iniziale, da finanziare attraverso il risparmio energetico;
- (b) che -esauritasi le operazioni di gara- la Commissione giudicatrice appositamente nominata in data _____ stilava la graduatoria finale;
- (c) che, preso atto delle risultanze di gara, con determinazione n. [_____] del [_____] , l'Amministrazione Concedente, individuava quale aggiudicataria della gara in oggetto l'ATI LUXOR S.r.l. - S.A.M.E. Impianti S.n.c.;
- (d) che le Parti concordano circa l'opportunità di disciplinare in un unico documento contrattuale tutti i reciproci accordi correlati alla concessione del servizio di cui alla precedente premessa sub lettera (a)



atteso il collegamento causale che lega sotto il profilo strutturale e funzionale le obbligazioni dalle stesse assunte.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

Articolo 1 - (Premesse, definizioni e Allegati)

1.1 Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 Pur se non acclusi alla presente Convenzione, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso l'offerta Tecnica ed Economica ed il relativo Piano Economico-Finanziario presentati dal Concessionario in sede di gara.

1.3 Nell'ambito della presente Convenzione, le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito.

"Concessione". Il diritto attribuito al Concessionario di progettare, realizzare e gestire gli interventi descritti all'Articolo 2 (Oggetto) della presente Convenzione.

"Corrispettivo Annuale". Il corrispettivo dovuto, su base annua, dall'Amministrazione Concedente a favore del Concessionario per l'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto della presente Convenzione pari a complessivi € 140.000,00 (centoquarantamila/00).

"Efficienza energetica di un impianto". Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

"Gestione o esercizio degli impianti". Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche dettate dalla presente Convenzione.

"Manutenzione ordinaria". L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

"Manutenzione programmata-preventiva". L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la



sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

“Manutenzione straordinaria”. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni sugli impianti attinenti alla “ristrutturazione e riqualificazione” di cui alle relative definizioni, nonché interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa volta al perseguimento di economie di gestione. Si precisa che esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria contemplati nel Progetto presentato dal Concessionario ed approvato dall'Amministrazione Concedente saranno ricompresi nel Canone Annuale. Saranno, pertanto, pagati a parte tutti quegli interventi di “manutenzione straordinaria” non previsti e/o inseriti nel progetto allegato alla presente Convenzione, che verranno eseguiti dal Concessionario su disposizione dell'Ente Concedente.

“Piano economico-finanziario”. Il piano di copertura degli investimenti, asseverato da un istituto di credito o società di revisione e posto alla base dell'offerta economica del Concessionario, contenente la rata di ammortamento annua e le modalità di rientro dell'investimento proposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.

“Ristrutturazione e riqualificazione”. Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elemento costitutivi dell'impianto, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti.

Articolo 2 - (Oggetto)

2.1 L'Amministrazione Concedente affida al Concessionario, che accetta, il servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, di esclusiva proprietà comunale, installati sul territorio comunale di Portopalo di Capo Passero e la realizzazione degli interventi iniziali, mediante ricorso al Project Financing.

2.2 In particolare, formano oggetto della presente Convenzione le seguenti attività:

- (a) progettazione e realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico, di efficienza- risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso ;
- (b) la gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione delle strade;
- (c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione delle strade;
- (d) l'ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune.

2.3 Le attività che formano oggetto della presente Convenzione sono meglio descritte nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, e si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 3 - (Diritto di esclusiva)

3.1 Per tutta la durata della presente Convenzione, è conferito al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare nei confronti del Comune il servizio oggetto della stessa.

3.2 E', altresì, fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al Concessionario.

3.3 Le Parti convengono sin d'ora che, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario ha diritto di progettare, realizzare e gestire sul territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero tutte le nuove reti di illuminazione stradale e monumentale, in estensione o in sostituzione, richieste dall'Amministrazione Concedente, anche conseguenti a successivi eventuali adeguamenti normativi.

3.4 Le Parti convengono espressamente che detti interventi "nuove reti e/o miglioramenti di quelle esistenti mediante la sostituzione", in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno considerati a carico dell'Amministrazione Concedente, ed eseguiti dal Concessionario applicando i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi Unitari allegato all'offerta presentata in sede di gara, desunto per le voci ivi previste dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, vigente alla data dell'offerta ed aggiornato successivamente con quelli vigenti alla data di esecuzione delle opere e dei servizi.

3.5 Le parti convengono che per le eventuali voci non comprese nel Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, si farà riferimento al Prezziario Nazionale DEI vigente o ad Analisi dei Prezzi. I predetti Prezzi Unitari saranno ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara con riguardo a tale voce.

3.6 Nell'ipotesi prevista al precedente Articolo 3.3, le Parti procederanno all'incremento del Corrispettivo Annuale che sarà corrisposto a far data dal compimento del collaudo. Le Parti

convengono che l'incremento del corrispettivo sarà calcolato dividendo il Compenso Annuale per il numero complessivo del parco lampade; il coefficiente ottenuto dalla suddetta operazione sarà applicato per l'installazione dei nuovi punti luce.

3.7 Gli interventi ricadenti nel diritto di esclusiva del Concessionario eseguiti sugli impianti in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno oggetto di contabilità separata predisposta dal Concessionario secondo quanto stabilito nel medesimo Articolo 3. Tali interventi saranno liquidati dall'Amministrazione Concedente ad ultimazione e conseguente verifica degli stessi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

3.8 Analogamente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non contemplati nell'offerta tecnica del Concessionario che si rendessero necessari per la funzionalità dell'impianto verranno eseguiti dallo stesso solo previa disposizione scritta dell'Ente Concedente e saranno compensati in conformità a quanto stabilito dal presente articolo 3.

Articolo 4 - (Finanziamento degli interventi)

4.1 IL Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'esecuzione della presente Convenzione, finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, inerenti la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ivi comprese tutte le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la completa redazione degli elaborati progettuali, in conformità con la vigente normativa;
- gli oneri per la realizzazione e il collaudo degli interventi di carattere impiantistico;
- gli oneri per la gestione dell'impianto e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della Concessione.

4.2 Il recupero, in tutto o in parte, degli importi finanziati dal Concessionario è previsto attraverso l'introito delle quote di ammortamento, secondo le previsioni del piano di ammortamento e i contenuti del Piano economico-finanziario, presentato dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 5 - (Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento)



- 5.1 Il Corrispettivo Annuale dovuto per effetto della Convenzione è pari a Euro 140.000 (centoquarantamila/00), oltre IVA come per legge, annui.
- 5.2 La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverrà in rate mensili, di importo pari ad un dodicesimo del Corrispettivo Annuale ed al netto, ovviamente, delle spese di fornitura di energia elettrica sostenute dall'Amministrazione Concedente.
- 5.3 Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione Concedente entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo. Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
- 5.4 Nel caso di tardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi aggravati per come previsti dalla Legge.
- 5.5 Il ritardo nella corresponsione del canone protratto per tre mensilità dà diritto al Concessionario di sospendere il servizio, facendo salva la facoltà dello stesso – nel caso di grave inadempimento dell'Ente Concedente- di agire per la risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Amministrazione Concedente con ogni consequenziale pretesa in ordine ai danni patiti.

Articolo 6 - (Indicizzazione del Corrispettivo Annuale)

- 6.1 Il Corrispettivo Annuale, ad esclusione della quota di ammortamento lavori che s'intende fissa ed invariabile per l'intera durata della presente Convenzione, sarà oggetto di aggiornamento annuale:
- (a) per la quota energia, si farà riferimento agli indici di variazione della tariffa/costo di mercato dell'energia elettrica, come stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - (b) per la quota manutenzione: - i costi della manodopera saranno rivalutati secondo le variazioni percentuali dei prezzi di riferimento, nel medesimo periodo, dell'operaio 5° livello dei listini ASSISTAL;
- i costi dei materiali elettrici, saranno rivalutati secondo la variazione percentuale dei prezzi determinati alla voce "apparecchi di illuminazione e lampade elettriche" riportate sul bollettino mensile di statistica ISTAT.
- 6.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dal Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con allegato prospetto.
- 6.3 Le Parti convengono che il calcolo dell'aggiornamento tariffario dovrà essere effettuato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno e avrà valore dal 1° (primo) gennaio dell'esercizio successivo.



Articolo 6-bis – Tracciabilità dei flussi finanziari

6.1 In osservanza quanto previsto dall'art.3 della L. 136 del 13/08/2010, che qui si intende integralmente riportato, il Concessionario si impegna, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ad utilizzare, per tutti i pagamenti afferenti e riconducibili all'appalto di cui al presente contratto, uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.

6.2 L'inadempimento da parte dell'appaltatore di quanto previsto dalla sopra citata normativa, comporta la risoluzione del presente contratto.

6.3 Il Concedente verificherà, ai sensi del comma 9, del già citato art. 3 della L. 136/2010, che negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla realizzazione dei lavori di cui al presente contratto, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 - (Durata)

7.1 La presente Convenzione ha durata di 20 (venti) anni, ivi compreso il tempo di 30 giorni previsto per la redazione del progetto ed il tempo massimo di 9 mesi previsto per la realizzazione dell'investimento, decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso.

7.2 Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, la presente Convenzione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, diffida o costituzione in mora.

7.3 A richiesta dell'Amministrazione Concedente, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto – sino all'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio ed il subentro del nuovo gestore.



Articolo 8 - (Dichiarazioni e Garanzie del Concessionario)

8.1 Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nella presente Convenzione e di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare l'oggetto della Convenzione e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

8.2 Il Concessionario dichiara che le attività di progettazione, gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione oggetto della presente Convenzione saranno svolte in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, che qui si intende integralmente richiamata.

8.3 Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere e i servizi a regola d'arte, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche nell'ambito della realizzazione delle opere e dei servizi di cui alla presente Convenzione e riconosce espressamente che tali opere e servizi saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard nonché secondo la miglior prassi del settore.

8.4 Il Concessionario assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la realizzazione e messa in opera di impianti di pubblica illuminazione e sono liberi da ogni gravame, di prima qualità, certificati secondo Norme UNI – CER e in ogni caso adeguati al raggiungimento dello scopo della Convenzione.

8.5 Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente i luoghi dove dovranno essere eseguiti le opere e i servizi e la perfetta idoneità degli stessi, per cui non potrà sollevare eventuali eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste che possano rallentare o ritardare lo svolgimento dei lavori o far variare i costi.

8.6 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di certificazione antimafia anche in caso di subappalto.

8.7 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

8.8 Il Concessionario si impegna, con riferimento al personale assunto, a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

(a) nell'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

(b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziali, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



Articolo 9 - (Ulteriori impegni delle Parti)



9.1 Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto della presente Convenzione, saranno a carico del Concessionario, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- (a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della presente Convenzione; le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori, di cui alla presente Convenzione;
- (b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- (c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della manodopera, secondo le vigenti norme di legge; spese ed oneri per contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero, eventualmente, emanate durante la durata della presente Convenzione. Il Concessionario deve garantire inoltre l'osservanza delle suddette norme nei confronti dell'Amministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici relativamente ai loro dipendenti;
- (d) le spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre trenta giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;
- (e) le spese per i vari livelli di progettazione dei lavori oggetto della presente Convenzione;
- (f) le spese per la Direzione dei lavori;
- (g) le spese per il coordinamento della sicurezza;

Handwritten signature

- (h) al termine dei lavori, le spese relative al ripristino del suolo pubblico (in caso di scavi) con le modalità previste dal progetto/offerta e seguendo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Concedente;
- (i) le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera; le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, con l'onere di adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni e deterioramenti;
- (l) le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo e la qualifica del Direttore Tecnico di Cantiere, informando l'Amministrazione Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura ed a proprie spese, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; nonché per i controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori, durante le operazioni di collaudo;
- (m) le spese per assicurazione R.C.T. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, comunicando all'Amministrazione Concedente il nominativo della società assicuratrice con cui il Concessionario ha stipulato il contratto di assicurazione, producendo copia della polizza, corredata degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;
- (n) le spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature destinate alle segnalazioni diurne e notturne, quali cartelli e fari nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le vigenti norme di polizia stradale ed in conformità a quanto prescritto dall'Amministrazione Concedente;
- (o) le altre spese previste nel QTE.

9.2 Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di :

- (a) stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;
- (b) organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità, nonché il servizio di pronto intervento nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica;
- (c) aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione Concedente le planimetrie aggiornate su



supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto relativo ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio;

(d) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, attenendosi altresì al coordinamento della sicurezza laddove l'Amministrazione Concedente lo richieda attraverso un proprio piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento dell'attuazione del piano delle misure per la sicurezza fisica e salute dei lavoratori spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione Concedente ed alle organizzazioni che ne debbono essere informate.

9.3 Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti in materia nel corso della durata della Convenzione, fermo restando gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione del progetto/offerta.

9.4 L'Amministrazione Concedente opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi. In particolare, si impegna a:

(a) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Convenzione ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;

(b) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

9.5 Resteranno a carico dell'Amministrazione Concedente le seguenti attività:

(a) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

(b) il rilascio dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi;

(c) il coordinamento con le autorità preposte, in tutti i casi in cui si renda necessaria la chiusura di strade per lavori ed operazioni di manutenzione;

(d) il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione dell'esecuzione di lavori e interventi manutentivi;



(e) le spese e gli oneri necessari per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta, da parte di Enti Statali, Regionali, Provinciali ed altri, qualora si rendessero indispensabili per l'esecuzione delle mansioni previste dal presente Capitolato.

Articolo 10 - (Responsabilità del Concessionario)

10.1 Gli impianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso Concessionario, con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni.

10.2 Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza alle prescrizioni di legge e della presente Convenzione, arrecati anche da propri dipendenti, a persone e/o cose proprie o di terzi.

10.3 La responsabilità del Concessionario si estende ai danni provocati a persone o cose, per la mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni di emergenza.

10.4 In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, è riservata all'Amministrazione Concedente, senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione, la facoltà di:

(a) applicare, successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza, una trattenuta cautelativa sul pagamento in scadenza, in misura non superiore al 10% (dieci per cento);

(b) effettuare, in caso di inosservanza protratta per oltre 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere al Concessionario.

10.5 Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta dal mancato rispetto da parte del Concessionario o dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi di cui alla presente Convenzione.



Articolo 11 - (Obblighi ed oneri a carico del Concedente)

11.1 Il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario:

a) ad esaminare il Progetto definitivo entro il termine di giorni dieci lavorativi dalla consegna, con la relativa approvazione o con le eventuali osservazioni e prescrizioni;

b) ad esaminare il Progetto esecutivo presentato dal Concessionario entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla consegna con la relativa approvazione o con le eventuali osservazioni e prescrizioni;

- c) ad approvare i progetti di cui ai punti a) e b) come modificati dal Concessionario, su richiesta del Concedente, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrente dalla nuova consegna;
- d) ad effettuare, entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione del Progetto esecutivo, le operazioni di consegna dei lavori. A tal fine verrà redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti e da tale data il Concessionario avrà la detenzione e la custodia dei sedimi necessari per dare esecuzione alla presente convenzione;
- e) a garantire l'uso gratuito del soprasuolo, del sottosuolo, del suolo, di superfici, costruzioni e di ogni altro terreno di proprietà del Comune necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento del servizio di cui all'art. 3 della presente Convenzione;
- f) a porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza per permettere la regolare esecuzione dei lavori e il regolare espletamento dei servizi affidati;
- g) ad effettuare le attività di vigilanza e Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 in conformità alla presente Convenzione;
- h) a corrispondere al Concessionario le somme dovute secondo i tempi e le modalità previste nella presente Convenzione ed in ogni caso nel rispetto della normativa in vigore e delle successive modifiche ed integrazioni, anche in riferimento al ritardato/mancato pagamento dei canoni. Si specifica che nel caso di ritardato e/o mancato pagamento dei canoni protratto per tre mensilità il Concessionario può sospendere il servizio, permanendo, comunque, a carico dell'Ente Concedente l'obbligo di corrispondere anche le ulteriori mensilità medio tempore maturate.
- i) a concedere al Concessionario la gestione dei contratti di fornitura al fine del raggiungimento degli obiettivi del project financing.



Articolo 12 - (Subappalto)

12.1 Il Concessionario, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente, potrà concedere in subappalto parte delle attività oggetto della presente Convenzione solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Concedente.

12.2 In ogni caso, laddove sia stipulato un contratto di subappalto, il Concessionario sarà interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente per l'esatto adempimento degli obblighi oggetto del contratto di subappalto e la corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione da parte dei subappaltatori, garantendo l'affidabilità e la professionalità degli stessi, nonché l'adempimento degli obblighi relativi alla certificazione antimafia.

Articolo 13 - (Sospensione dell'esecuzione della Convenzione)

13.1 L'Amministrazione Concedente avrà diritto di sospendere, in tutto od in parte, in qualsiasi momento e anche in più volte, l'esecuzione della presente Convenzione dandone comunicazione al Concessionario. Tali sospensioni non potranno in ogni caso eccedere, nel loro insieme, la durata complessiva di 90 (novanta) giorni.

13.2 Il Concessionario avrà diritto di ricevere il rimborso delle spese e dei costi inevitabili e documentati subiti a causa della sospensione stessa e del suo protrarsi con il limite massimo di un importo complessivo pari al []% ([] per cento) del Corrispettivo Annuale.

13.3 Nell'ipotesi in cui si verifichi una tale sospensione, le Parti faranno quanto possibile per concordare le modifiche al programma di realizzazione. Il Concessionario non potrà comunque richiedere una modifica del programma di realizzazione superiore al periodo di sospensione. Resta sin d'ora inteso che il Concessionario farà tutto quanto possibile per limitare gli effetti della sospensione e minimizzare il ritardo rispetto al programma di realizzazione originario.



Articolo 14 - (Estinzione della Concessione)

14.1 Il rapporto di Concessione disciplinato dalla presente Convenzione può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente Convenzione, per i seguenti motivi:

- (a) risoluzione per fallimento del Concessionario;
- (b) risoluzione per gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo;

- (c) risoluzione per grave inadempimento del Concessionario;
- (d) risoluzione per grave inadempimento del Concedente;
- (e) recesso in mancanza della revisione della Concessione ai sensi dell'articolo 165 del D.Lgs. 50 del 2016.

14.2 In caso di estinzione per i motivi indicati alla lettera (d), l'Amministrazione Concedente provvederà a corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 176 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. una somma comprensiva:

- (a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- (b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto dell'anticipata estinzione;
- (c) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico Finanziario.

14.3 In caso di estinzione per i motivi indicati al comma 1 del presente articolo alla lettera (e), saranno dovute al Concessionario le somme di cui alle precedenti punti (b) e (c).


14.4 In caso di estinzione per i motivi indicati al comma 1 del presente articolo alle lettere (a), (b) e (c), saranno dovute al Concessionario le somme di cui al precedente punto (a).

14.5 In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario troverà applicazione l'art. 1453 del Codice Civile.

Articolo 15 - (Cessione del credito)

15.1 Il Concessionario potrà cedere a terzi, con le forme stabilite dalla Legge, nonché ai sensi dell'art. 9 della legge n° 2248/1865, Allegato E, degli artt. 69 e 70 del R.D. n° 2440/1923 e della legge 130/1999, i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'Amministrazione Concedente, in modalità pro soluto e pro solvendo.

15.2 In caso di cessione del credito, l'Amministrazione Concedente si impegna, sin d'ora, a confermare il credito vantato dal Concessionario ai terzi cessionari, a pagare ai terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dalla presente Convenzione, senza alcun onere aggiuntivo.



SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE

Articolo 16 - (Responsabile della Gestione)

16.1 Al fine di garantire la regolare esecuzione della Convenzione, il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dovrà nominare un Responsabile della Gestione, dandone comunicazione all'Amministrazione Concedente ai sensi del successivo Articolo 37.

16.2 Il Responsabile della Gestione avrà l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

16.3 Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della Convenzione, da comunicare per iscritto al Responsabile della Gestione, si intenderanno come validamente e direttamente effettuate dal Concessionario.

16.4 In caso di impedimento e/o sostituzione del Responsabile della Gestione, il Concessionario dovrà comunicare all'ufficio tecnico dell'Amministrazione Concedente il nominativo e il domicilio del sostituto.

Articolo 17 - (Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento)

17.1 I lavori saranno eseguiti sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Concedente prima dell'inizio dei lavori.

17.2 Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Concedente.

17.3 Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni autorizzative e/o contrattuali.

17.4 La realizzazione dell'opera sarà sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Concedente, che la eserciterà attraverso il Responsabile del Procedimento.

17.5 Il Responsabile del Procedimento potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni.

17.6 Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario ed al Direttore dei Lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile dell'Amministrazione Concedente le soluzioni più idonee da adottare.



17.7 Il Concessionario e il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta l'assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento nelle verifiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.

17.8 Il Responsabile del Procedimento provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo in particolare i compiti di vigilanza e controllo e avvalendosi a tale fine anche di collaborazioni specialistiche. Tale attività di vigilanza e controllo verrà svolta non solo nella fase di esecuzione dei lavori, ma una volta ultimati gli stessi, si estenderà alla successiva fase della gestione.

Articolo 18 - (Responsabile del Cantiere e della Sicurezza)

18.1 Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente qualificato, iscritto ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificato come "Direttore Tecnico" ai sensi del D.P.R. 207/2010, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assuma le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga, altresì, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo all'Amministrazione Concedente ed alle Autorità ed Enti per legge competenti.

Articolo 19 - (Collaudo)

19.1 In relazione ai lavori oggetto della presente Convenzione, le Parti procederanno al collaudo in conformità alla disciplina di cui all'articolo 102 D.Lgs. 50/2016.


19.2 A tal fine, l'Amministrazione Concedente provvederà a nominare un collaudatore dotato di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi.

19.3 Le Parti convengono che le spese di collaudo sono a carico del Concessionario nei limiti contenuti nell'importo previsto nel quadro economico.

19.4 Il Responsabile del Procedimento provvederà ad informare l'organo di collaudo circa l'avvio delle operazioni di collaudo contestualmente alla trasmissione della documentazione prevista per Legge.

19.5 L'organo di collaudo procederà immediatamente alle necessarie constatazioni.

19.6 Il Concessionario, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.



19.7 Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni procederà ai sensi del successivo Articolo 38 della presente Convenzione.

19.8 Qualora nella visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo all'esecuzione di lavori, si procederà in conformità alla disposizioni del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), del relativo Regolamento di esecuzione (207/2010) e dei successivi Decreti attuativi del Codice.

Articolo 20 - (Variazioni delle opere progettate)

20.1 Il Concessionario potrà apportare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie durante l'esecuzione delle opere stesse. Tali variazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall'Amministrazione Concedente.

20.2 L'Amministrazione Concedente avrà diritto di ordinare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare in qualsiasi momento, mediante avviso scritto al Concessionario, il quale avrà diritto ad un maggior compenso per i lavori eseguiti, purché determinato applicando i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Regionale vigente al momento dell'ordinativo da parte dell'amministrazione concedente, applicando altresì una percentuale di ribasso percentuale pari alla media praticata per lavori compiuti nella Regione Sicilia per lavori della stessa tipologia.

20.3 Il Concessionario si riserva l'approvazione all'esecuzione di tali opere qualora superino il valore di un sesto del prezzo stabilito, e comunque quando le variazioni, sebbene contenute nel limite del sesto, siano tali da comportare notevoli modificazioni della natura delle opere individuate all'Articolo 2 della presente Convenzione.



Articolo 21 - (Documentazione a carico del Concessionario)

21.1 Il Concessionario è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di seguito indicata:

- (a) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi della D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- (b) certificazioni in merito al rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro nonché degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge e dai contratti;

Articolo 22 - (Consegna degli impianti per la gestione)

22.1 L'Amministrazione Concedente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione provvederà alla consegna degli impianti mediante redazione di apposito verbale – attestante altresì la valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prenderà in carico, nonché la lettura dei contatori dell'energia elettrica – da redigere in contraddittorio tra le Parti.

22.2 L'Amministrazione Concedente consegnerà al Concessionario, contestualmente alla redazione del verbale di consegna, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la corretta gestione degli impianti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è costituita da:

- a) planimetria del territorio comunale ove sono ubicati gli impianti di illuminazione pubblica;
- b) documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell'ente inerente gli impianti;
- c) copia dei contratti di pubbliche forniture;
- d) copia di eventuali polizze assicurative.

22.3 Gli impianti oggetto della presente Convenzione saranno consegnati dall'Amministrazione Concedente nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

22.4 A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concessionario e devono essere conclusi nei termini indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 23 - (Modifiche agli impianti)

23.1 Nel corso della durata della Convenzione è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione Concedente. Rimane vietato qualsiasi diverso utilizzo delle reti elettriche e dei componenti (sostegni, corpi illuminanti, quadri elettrici, reti elettriche) dell'impianto di pubblica illuminazione senza espressa autorizzazione del concessionario.

23.2 L'Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione Concedente medesima, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella ulteriore riduzione dei

consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche, all'uopo autorizzate, dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione Concedente.

23.3 Al termine della durata della presente Convenzione, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte resteranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente.

Articolo 24 - (Riconsegna degli impianti)

24.1 Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere restituiti nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.

24.2 Lo stato di conservazione degli impianti sarà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- (a) esame della documentazione del servizio di manutenzione svolto;
- (b) eventuale esecuzione di prove di funzionamento;
- (c) visite e sopralluoghi agli impianti.

24.3 Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.

24.4 A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che, considerate le prescrizioni della presente Convenzione, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.



Articolo 25 - Cauzione definitiva

25.1 Il Concessionario è tenuto a costituire – come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 – una garanzia fidejussoria o polizza assicurativa del 10% dell'importo della Convenzione, pari a € [] oltre IVA, a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento dello stesso. La sua mancata costituzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Concedente.

25.2 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

25.3 Essa sarà progressivamente svincolata in concomitanza con l'avanzamento dell'esecuzione, nei termini di cui all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 - (Assicurazioni)

26.1 Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., e precisamente polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza dovrà garantire il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione per un massimale pari a € [] (euro []). La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione degli impianti per un massimale pari a € [] (euro []).

26.2 Ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.



Articolo 27 - (Penali)

27.1 Le Parti espressamente convengono che il Concessionario:

(a) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, l'andamento delle attività oggetto della presente Convenzione rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 100,00 (cento/00) senza oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni

caso l'Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario l'importo dei maggiori danni eventualmente subiti.

(b) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la riparazione di eventuali guasti degli impianti di pubblica illuminazione ovvero l'accensione e lo spegnimento degli impianti medesimi, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 100,00 (cento)/00) oltre oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario anche l'importo dei maggiori danni eventualmente subiti.

27.2 Decorsi infruttuosamente i termini assegnati al Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere (a) e (b) del precedente comma 1, l'Amministrazione Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 26 che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.

27.3 In considerazione di quanto previsto al precedente comma 1 lettera (b), il Concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione Concedente dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

27.4 Resta espressamente inteso che, qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Annuale, il Concessionario medesimo sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione Concedente potrà pretendere la risoluzione della Convenzione conformemente alle previsioni della stessa.

Articolo 28 - (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)

28.1 Le Parti si danno espressamente atto che il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, deducibile dal Piano Economico-Finanziario, presentato dal Concessionario unitamente all'offerta in sede di gara, è condizione essenziale per l'esecuzione della Convenzione medesima e tale equilibrio è assicurato dalla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei termini e alle condizioni previste nella presente Convenzione.

28.2 Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione; ove modificate unilateralmente dall'Amministrazione Concedente, nonché in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, sorgerà in capo al Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione mediante adeguamento tariffe del Corrispettivo Annuale e/o della durata della Convenzione, con le procedure di cui al successivo Articolo 29, ovvero, ma soltanto in mancanza della predetta revisione, ai sensi dell'articolo 164, comma 6, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., al recesso del rapporto concessorio:

(a) Regime fiscale. Il corrispettivo offerto in sede di gara tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi del Concessionario, la Parte che ne abbia interesse ha diritto di chiedere la modifica del corrispettivo con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione della Convenzione), in modo tale da ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Sarà motivo, altresì, di revisione della Concessione qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comporti una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel modello economico-finanziario, ad esclusione dell'aumento delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Concessionario ne informerà tempestivamente l'Amministrazione Concedente al fine di procedere alla revisione della Convenzione finalizzata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario già riportato nel Piano economico-finanziario alla base del progetto.

(b) Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, intervengano modifiche o innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, accordi di programma (nazionali, regionali, locali), applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni tecniche e/o economiche per l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, la Concessionario e l'Amministrazione Concedente hanno diritto di chiedere la modifica del Corrispettivo Annuale con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione della Convenzione).

(c) Rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione delle opere nei tempi previsti nel piano economico-finanziario. Il diritto di richiedere la revisione della Convenzione spetta altresì al Concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-



finanziario indicato nel relativo Piano: in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario; qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale.

(d) Caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche imprevedute e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere significativamente sul progetto e tali da non determinare l'impossibilità sopravvenuta dell'opera. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione della Convenzione) spetta altresì al Concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che:

- (1) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino impreveduti e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;
- (2) e per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel Piano economico-finanziario.

Articolo 29 - (Revisione della Convenzione)

29.1 Qualunque modifica della presente Convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.

29.2 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Convenzione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 28, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della Convenzione, come risultante dal relativo piano economico-finanziario.

29.3 Ai fini di cui al precedente Articolo 28.2, per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta, qualora le revisioni stesse si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione delle opere, sarà sottoposta dall'Amministrazione Concedente al Responsabile del procedimento, ovvero -in caso le revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione- all'ufficio individuato come competente

dall'Amministrazione Concedente. In caso di disaccordo sarà trattata nei modi previsti al successivo Articolo 38, nel rispetto delle previsioni di Legge vigenti in materia.

29.4 Le revisioni concordate potranno avere ad oggetto anche la proroga o la diminuzione della durata della Convenzione.

Articolo 30 - (Enti Finanziatori)

30.1 Il Concessionario può sottoscrivere contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con gli Enti Finanziatori, purché di volta in volta ne venga data comunicazione per iscritto dallo stesso Concessionario all'Amministrazione Concedente. In tal caso l'Amministrazione concedente è esonerata dagli impegni e dagli obblighi di natura finanziaria che il Concessionario assume con gli Enti Finanziatori.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 - (Forza maggiore)

31.1 Le Parti non sono responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, della presente Convenzione per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

31.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

31.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

31.4 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 32 - (Obblighi di informazione e Buona fede)

32.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

32.2 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione della presente Convenzione, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Articolo 33 - (Modifiche e integrazioni)

33.1 La presente Convenzione prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

33.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nella presente Convenzione, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi alla medesima Convenzione.

Articolo 34 - (Invalidità parziale)

34.1 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni della presente Convenzione risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni della medesima Convenzione.

34.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.



Articolo 35 - (Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

35.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

35.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dalla presente Convenzione.

35.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia della presente Convenzione e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 36 - (Spese)

36.1 Le spese di bollo, scritturazione e registrazione della Convenzione, degli atti di consegna o riconsegna degli impianti e di ogni altro atto ad esso inerente e tutte le spese della presente Convenzione, sono a carico del Concessionario. Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, la Convenzione o l'oggetto della medesima, fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell'Amministrazione Concedente.

Articolo 37 - (Comunicazioni)

37.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per telex o telefax agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per l'Amministrazione Concedente a:	Per il Concessionario a:
	Via
c.a.	c.a.
Telefax:	Telefax:
Email:	Email:

Articolo 38 - (Composizione amichevole delle controversie)

38.1 Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dalla presente Convenzione, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell'eventuale addebito all'altra Parte.

38.2 Tale comunicazione sarà effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 180 (centottanta) giorni solari dalla data in cui la Parte interessata ha avuto conoscenza del fatto da cui origina la contestazione, fatta salva la possibilità di meglio illustrare e documentare la propria contestazione nei successivi 30 (trenta) giorni solari.

38.3 L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro i successivi 30 (trenta) giorni solari.

38.4 Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse procederà alla tutela della propria posizione ai sensi del successivo Articolo 39 ove non sia diversamente previsto nella presente Convenzione.

Articolo 39 - (Foro competente)

39.1 Nel caso di mancato accordo secondo la procedura di cui al precedente Articolo 38 ed in ogni altro caso di controversie, la giurisdizione apparterrà al Tribunale di Siracusa.

39.2 Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

Articolo 40 - (Norme applicabili)

40.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Portopalo di Capo Passero, li _____

Il Concessionario



L'Amministrazione

Concedente

